



Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il CNL personale domestico del 20 ottobre 2010¹ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

	Franchi all'ora
a. per lavoratori non qualificati	20.35
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	22.30
c. per lavoratori qualificati con AFC	24.55
d. per lavoratori qualificati con CFP	22.30

Art. 9 cpv. 6

⁶ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2028.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 221.215.329.4

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi